

L. Allargamento dell'UE

1. Atti relativi all' adesione della repubblica ellenica alle Comunità Europee, atto finale, dichiarazione comune concernente il Monte Athos

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0186

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunità curerà di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento.

2. Acquis di Schengen - Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0083 - 0089

[Atto finale]

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

5) Dichiarazione comune relativa al Monte Athos

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990.